

**REGOLAMENTO (CE) N. 2777/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000
che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato comunitario delle carni bovine sta attraversando una profonda crisi, dovuta alla sfiducia dei consumatori suscitata dalla comparsa di nuovi casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Sia il consumo che la produzione sono scesi a livelli inauditi, provocando un tracollo dei prezzi alla produzione. Secondo le previsioni, la crisi dovrebbe protrarsi ancora per un certo tempo. In simili circostanze, l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 prevede la possibilità di istituire misure eccezionali a sostegno del mercato, nell'intento di riequilibrare la situazione. Una di queste misure potrebbe essere il ritiro dalla produzione, attraverso un regime di acquisti, e la successiva distruzione di quegli animali che altrimenti costituirebbe cospicue eccedenze sul mercato.
- (2) La decisione 2000/764/CE della Commissione ⁽²⁾ reca disposizioni specifiche sui test volti ad accertare la presenza di encefalopatia spongiforme nei bovini di più di 30 mesi e designa i metodi di prova riconosciuti a tale scopo. Conformemente a questa decisione, al più tardi dal 1° luglio 2001 tutti i bovini di età superiore a 30 mesi destinati alla macellazione a fini di consumo umano devono essere sottoposti al test della BSE. Nel frattempo, è opportuno che la suddetta misura di ritiro dal mercato si applichi prevalentemente agli animali di più di 30 mesi non sottoposti al test della BSE al momento della macellazione e che siano autorizzate a fini di consumo umano nella Comunità e nei paesi terzi soltanto le carni ottenute da animali sottoposti a test con esito negativo.
- (3) Al fine di ottenere un rapido miglioramento della situazione del mercato, si dovrebbe incoraggiare sin d'ora l'esecuzione volontaria dei test su bovini di più di 30 mesi. Occorre pertanto adottare disposizioni che legittimino il cofinanziamento comunitario dei test richiesti ed impediscano, nel contempo, un doppio esborso a carico del bilancio comunitario.
- (4) Affinché i bovini in questione siano effettivamente ritirati dal mercato e venga così a diminuire la produzione di carni altrimenti destinate al consumo umano, è necessario che gli animali votati alla distruzione siano per-

tamente conformi ai requisiti veterinari prima dell'abbattimento, compresa l'ispezione ante mortem che verrebbe normalmente praticata qualora gli animali fossero macellati per consumo umano.

- (5) Qualora lo giustifichi la situazione del mercato, è opportuno permettere che il regime di acquisto venga introdotto anche negli Stati membri che già praticano il test della BSE su tutti i bovini di oltre 30 mesi o su una notevole percentuale di essi.
- (6) Qualora la situazione del mercato lo consenta, occorre prevedere la possibilità di sospendere l'applicazione del regime di acquisto negli Stati membri che dimostrino di avere a disposizione una capacità sufficiente per effettuare il test della BSE in modo da coprire la normale produzione dei bovini in questione.
- (7) Ai fini del corretto funzionamento del regime, occorre adottare opportune disposizioni per disciplinare l'organizzazione degli acquisti e delle consegne di bovini.
- (8) Gli Stati membri devono fissare il prezzo di acquisto per capo ad un livello tale da garantire il raggiungimento dello scopo perseguito con questa misura. In particolare, il prezzo dovrebbe essere fissato in funzione del prezzo rappresentativo di mercato e del peso dell'animale.
- (9) In previsione dell'ingente numero di animali che saranno acquistati in virtù di questo regime, sarebbe opportuno ripartirne le spese tra la Comunità e gli Stati membri. Il cofinanziamento comunitario dovrebbe essere limitato al 70 % del costo degli acquisti, mentre il resto della spesa, più gli altri oneri inerenti al funzionamento del regime, resterebbero a carico delle autorità nazionali.
- (10) Le disposizioni relative al premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 si applicano agli animali abbattuti nel quadro del presente regime.
- (11) Ai fini di un migliore controllo degli animali e dei relativi prodotti prima, durante e dopo la macellazione, occorre adottare apposite disposizioni in materia di separazione e manipolazione dei prodotti in oggetto.
- (12) Negli Stati membri in cui il rischio di BSE è particolarmente basso, la situazione del mercato non è così grave come nel resto della Comunità. Pertanto, in questi Stati membri non è necessario che il regime di acquisto per la distruzione sia obbligatorio, a condizione che la totalità dei prodotti provenienti da animali non sottoposti al test della BSE rimanga all'interno del paese.
- (13) Ai fini di un'efficace sorveglianza del regime, ogni settimana gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.

- (14) Si deve prevedere la regolare verifica, da parte di esperti della Commissione, della conformità alle disposizioni adottate.
- (15) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica in tutti gli Stati membri eccetto il Regno Unito, nel quale si applica unicamente l'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. Le carni di bovini di età superiore a 30 mesi, macellati nella Comunità posteriormente al 1° gennaio 2001, possono esseri dichiarate idonee al consumo umano nella Comunità o all'esportazione verso paesi terzi soltanto se previamente sottoposte, con esito negativo, ad un test per il rilevamento dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) eseguito secondo uno dei metodi riconosciuti di cui all'allegato IV A della decisione 98/272/CE della Commissione ⁽¹⁾.

2. La Comunità cofinanzia i test di cui al paragrafo 1. La partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 100 % del costo (al netto dell'IVA) di acquisto del materiale occorrente, compresi i reagenti, fino ad un massimo di 15 EUR per test, relativamente ai test praticati su bovini abbattuti prima dell'entrata in vigore del programma di analisi obbligatorio previsto all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/764/CE e comunque anteriormente al 1° luglio 2001.

Sono esclusi dal cofinanziamento i test praticati su:

- animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2000/764/CE,
- animali che rientrano nel regime di acquisto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare doppi esborsi a carico del bilancio comunitario.

Articolo 3

1. Gli Stati membri acquistano, senza procedere all'esecuzione di un test ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, qualsiasi animale di età superiore, a 30 mesi conferito da un produttore o da un suo rappresentante, ai fini dell'abbattimento e della distruzione completa della carcassa.

L'animale in questione deve:

- a) aver soggiornato, durante un periodo di almeno 6 mesi prima della vendita, in una o più aziende situate nello Stato membro considerato;
- b) essere conforme alla normativa veterinaria pertinente, in particolare alle disposizioni dell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽²⁾, risultando pertanto idoneo alla macellazione a fini di consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

⁽²⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

2. Inoltre, in deroga alla disposizione del paragrafo 1 che non richiede l'esecuzione di un test, i bovini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2000/764/CE possono essere acquistati, ai fini della loro distruzione, soltanto se lo Stato membro provvede a farli esaminare conformemente al disposto di detto articolo e solo dopo che il test abbia dato risultato negativo.

3. Qualora la situazione del mercato la giustifichi, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, di estendere l'applicazione del regime di acquisto di cui al paragrafo 1 agli animali sottoposti a test, con esito negativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, nello Stato membro in cui viene praticato il test in via generale o in misura sostanziale.

4. Gli Stati membri che siano in grado di dimostrare, in maniera giudicata probante dalla Commissione, di poter disporre di una capacità sufficiente per esaminare, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, la normale quantità di bovini di più di 30 mesi avviati alla macellazione, possono essere autorizzati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, a cessare l'applicazione del regime di acquisto di cui al paragrafo 1, salvo qualora venga presa una decisione ai sensi del paragrafo 3.

5. Gli Stati membri designano i macelli presso i quali gli animali devono essere abbattuti. Il macello sarà scelto, per quanto possibile, a breve distanza dal luogo in cui si trova l'animale.

Articolo 4

1. Il prezzo che gli Stati membri pagano ai produttori o ai loro rappresentanti per gli animali conferiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è calcolato sulla base:

- a) del peso della carcassa quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio ⁽³⁾; e
- b) del prezzo per chilogrammo di peso morto fissato dallo Stato membro. Tuttavia, il prezzo base applicabile nell'ambito del presente regime è il prezzo medio di mercato per la categoria corrispondente, registrato nelle settimane 45^a, 46^a, 47^a e 48^a dell'anno 2000.

Lo Stato membro determina i prezzi per le settimane successive tenendo conto, per quanto possibile, del prezzo di mercato ove siano disponibili i prezzi rappresentativi per le categorie e qualità di carcassa corrispondenti. Verrà altresì tenuto conto della gerarchia di prezzi tradizionale tra categorie e classi nello Stato membro interessato.

In ogni caso, i prezzi devono essere fissati ad un livello tale da garantire il regolare funzionamento del piano di distruzione. Nondimeno,

- la fissazione, per categoria, di un prezzo medio inferiore al prezzo base e
- la fissazione, per categoria, di un prezzo medio che superi di oltre il 5 % il prezzo base

devono essere previamente approvate dalla Commissione.

⁽³⁾ GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

Al più tardi il mercoledì di ogni settimana, gli Stati membri comunicano ai produttori i prezzi di acquisto che saranno applicati nella settimana seguente.

Il pagamento viene effettuato al più presto possibile dopo l'abbattimento dell'animale.

2. Per ogni animale interamente distrutto, la Comunità cofinanzia le spese sostenute ai sensi del paragrafo 1 ad un tasso forfettario calcolato in funzione del prezzo base e del peso medio per categoria, ma non superiore ad un'aliquota di cofinanziamento del 70 %, sicché il rimanente 30 % resta a carico delle autorità nazionali. Gli importi forfettari sono indicati nell'allegato I.

Entro il 1° ottobre 2001, gli Stati membri comunicano alla Commissione il totale delle spese sostenute per gli acquisti di bovini. Il cofinanziamento comunitario è limitato al 70 % di questo importo.

Può essere versato un anticipo pari all'80 % del contributo comunitario dopo la macellazione e la completa distruzione dell'animale conformemente all'articolo 5.

A prescindere dal cofinanziamento comunitario di cui sopra, tutte le operazioni dal conferimento dell'animale fino alla sua completa distruzione sono a carico delle autorità nazionali.

3. Le disposizioni relative al premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e al capo V del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione⁽¹⁾ si applicano agli animali macellati a norma del presente regolamento. Il relativo costo non è incluso tra le spese sostenute a titolo del presente regolamento.

Articolo 5

1. I macelli in cui vengono abbattuti gli animali destinati alla distruzione nel quadro del presente regime devono essere organizzati e gestiti in modo da garantire che:

- gli animali e i prodotti destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali siano permanentemente e completamente separati dagli animali macellati e dai prodotti ottenuti nel quadro del presente regime, e
- qualora gli animali destinati alla distruzione nel quadro del presente regime debbano sostare in recinti, essi siano tenuti separati dai bovini destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali.

2. Le carcasse, debitamente sezionate, ed ogni altra parte degli animali abbattuti devono essere tinte in modo indelebile, per poi essere trattate ed interamente distrutte mediante incenerimento o qualsiasi altro procedimento idoneo.

3. Se il materiale specifico a rischio non è asportato, l'intera carcassa deve essere trattata come materiale specifico a rischio.

4. Nessuna parte degli animali abbattuti può essere utilizzata per l'alimentazione umana o, animale o per la fabbricazione di prodotti cosmetici o medicinali o di dispositivi medici. In deroga ai paragrafi 2 e 3, non è necessario tingere o distruggere le pelli, purché esse siano trattate in modo tale da poter essere

utilizzate unicamente per la fabbricazione di cuoio. Il grasso aderente all'interno della pelle deve essere eliminato e distrutto. Gli Stati membri provvedono affinché le pelli in questione vengano immagazzinate e trattate separatamente da altre pelli.

5. Gli Stati membri effettuano i controlli amministrativi necessari e provvedono ad un'efficiente supervisione in loco di tutte le operazioni, per verificare che tutti i prodotti pertinenti siano stati effettivamente trattati e distrutti.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni delle decisioni 98/272/CE e 2000/764/CE e in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri elencati nell'allegato II possono autorizzare la macellazione a fini di consumo umano di bovini di più di 30 mesi, senza previo esame della BSE come prescritto all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 garantiscono che i seguenti prodotti, ottenuti dai suddetti animali macellati a fini di consumo umano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, siano spediti verso altri Stati membri od esportati verso paesi terzi soltanto se gli animali in questione sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un test ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1:

- «carni fresche» ai sensi della direttiva 64/433/CEE,
- «carni macinate» e «preparazioni di carni» ai sensi della direttiva 94/65/CE del Consiglio⁽²⁾,
- «prodotti a base di carne» ai sensi della direttiva 77/99/CEE del Consiglio⁽³⁾.

3. Le carni e i prodotti di cui al paragrafo 2, ottenuti da animali non sottoposti a test conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, devono essere contrassegnati da un marchio nazionale che non si presti a confusione con il bollo sanitario comunitario e, in particolare, che non sia di forma ovale.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del regime e la piena conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Gli Stati membri elaborano quanto prima possibile una relazione circostanziata sui controlli effettuati a norma del presente articolo e la trasmettono alla Commissione.

Articolo 8

Il mercoledì di ogni settimana, gli Stati membri notificano alla Commissione, relativamente alla settimana precedente e con riguardo ai bovini di più di 30 mesi:

- il numero di capi di ciascuna delle categorie menzionate all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1208/81, conferiti a fini di abbattimento e distruzione,
- il numero degli animali macellati a fini di consumo umano, per ciascuna categoria, che sono stati sottoposti a test, nonché il peso totale per categoria e i risultati dei test,

⁽¹⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

- il numero degli animali macellati a fini di distruzione, per ciascuna categoria, che sono stati sottoposti a test, nonché il peso totale per categoria e i risultati dei test,
- il numero degli animali macellati, per ciascuna categoria, che non sono stati sottoposti a test, nonché il peso totale per categoria,
- il prezzo corrisposto ai produttori per ciascuna categoria e, del caso, per ciascuna classe,
- il numero di animali trattati,
- il numero di animali completamente distrutti,
- ogni altra informazione utile ai fini di un'efficiente sorveglianza delle operazioni.

Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, gli esperti della Commissione, eventualmente accompagnati da esperti degli Stati membri, effettuano ispe-

zioni in loco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Le misure di cui al presente regolamento sono considerati misure d'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001 fino al 30 giugno 2001 al più tardi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

ALLEGATO I

Finanziamento comunitario per animale ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (EUR/capo)

	Vacche	Giovenche	Manzi
Belgio	544	727	—
Danimarca	363	444	—
Germania	364	442	—
Grecia	292	520	—
Spagna	280	536	—
Francia	472	674	713
Irlanda	285	421	543
Italia	294	561	—
Lussemburgo	553	593	698
Paesi Bassi	418	385	—
Austria	393	501	644
Portogallo	281	543	—
Finlandia	272	306	—
Svezia	384	402	510

ALLEGATO II

Elenco dei paesi di cui all'articolo 6

Austria
Svezia
Finlandia

⁽¹⁾ I tori conferiti nel quadro del regime fruiscono del finanziamento comunitario allo stesso tasso delle vacche.

⁽²⁾ Se non sono specificati gli importi del finanziamento, i manzi conferiti nel quadro del regime fruiscono del finanziamento comunitario allo stesso tasso delle giovenche.